SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 febbraio 1986**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1985.

Piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre, per il triennio 1984-86.

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1985.

Approvazione dell'elenco delle tematiche delle ricerche e degli studi redatto secondo le valutazioni di priorità specificamente enunciate nel Piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre, per il triennio 1984-86.

85A7573

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1985, n. **865**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 41, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

bioingegneria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1986
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 88

86G0076

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1985, n. **866**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 78, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

tecnica fisiologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1986
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 94

86G0078

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1985, n. **867**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 62 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è inserito il seguente insegnamento:

storia del Risorgimento.

Art. 63 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è inserito il seguente insegnamento:

storia del Risorgimento.

Art. 64 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere, della facoltà di magistero, è inserito il seguente insegnamento:

storia del Risorgimento.

Art. 65 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in sociologia, della facoltà di magistero, sono inseriti i seguenti insegnamenti:

storia del Risorgimento;
sociologia della cultura.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1986
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 114

86G0077

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1985, n. **868**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 49, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

fisiochinesiterapia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1986
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 100

86G0088

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1985, n. 869.

Recepimento della direttiva n. 83/416/CEE in data 25 luglio 1983, relativa all'autorizzazione di servizi aerei regolari interregionali per il trasporto di passeggeri, posta e merci tra Stati membri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il codice della navigazione;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 13 maggio 1983, n. 213, concernente le modalità di attuazione delle direttive comunitarie aventi ad oggetto la materia del trasporto aereo;

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Vista la direttiva n. 83/416/CEE in data 25 luglio 1983, relativa all'autorizzazione di servizi aerei regolari interregionali per il trasporto di passeggeri, posta e merci tra Stati membri;

Considerata la necessità di disciplinare i detti servizi aerei regolari interregionali anche da parte di imprese nazionali in modo da rendere possibile l'attuazione di tale normativa in materia organica e non discriminatoria;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 1985;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Sono istituiti i servizi aerei regolari interregionali di linea tra i Paesi membri della Comunità europea per il trasporto di passeggeri o di passeggeri insieme con posta e/o merci per viaggi che abbiano origine e termine nel territorio europeo degli Stati membri della Comunità economica europea e che siano effettuati:

a) su percorsi superiori ciascuno a 400 chilometri oppure su percorsi inferiori a 400 chilometri nel caso in cui il trasporto aereo permetta una notevole economia di tempo rispetto al trasporto in superficie a causa di ostacoli naturali quali il mare o la montagna;

b) mediante aeromobili con capacità non superiore a settanta posti e con peso massimo al decollo non superiore a 30 tonnellate;

c) tra un aeroporto nazionale ed un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro della Comunità economica europea, aperti al traffico aereo regolare internazionale, con esclusione di quelli classificati di prima categoria di cui all'allegato *A* della direttiva n. 83/416/CEE citata in premessa.

Art. 2.

Le procedure di autorizzazione dei servizi di cui al precedente art. 1 sono disciplinate, per le imprese nazionali di trasporto aereo e per quelle dei Paesi membri della Comunità economica europea, in conformità con la citata direttiva, mediante decreto del Ministro dei trasporti da emanare entro trenta giorni dalla data di emanazione del presente decreto.

Art. 3.

Restano salve le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo VI, libro I, parte seconda, del codice della navigazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1986
Atti di Governo, registro n. 58, foglio n. 5

86G0104

LEGGE 31 gennaio 1986, n. 14.

Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1985, n. 699, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi. Criteri di ripartizione, ai fini della medesima imposta, dei quantitativi di oli da gas e oli combustibili nella produzione combinata di energia elettrica e calore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 6 dicembre 1985, n. 699, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

Art. 2.

Al punto 3) della lettera *G)* e al punto 4) della lettera *H)* della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

«In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi considerati impiegati nella produzione di energia elettrica vengono determinati con gli stessi criteri adottati dal CIP per il rimborso dell'onere termico afferente alla produzione di energia elettrica».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VISENTINI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Note all'art. 2:

— Il testo del punto 3) della lettera *G)* della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, quale risulta a seguito delle modifiche apportate dall'art. 2 del D.L. 3 maggio 1985, n. 159, convertito nella legge 25 giugno 1985, n. 316, e dal presente articolo, è il seguente:

	Aliquota per quintale lire
«*G)* Oli da gas e oli combustibili speciali:	
(Omissis)	—
3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a 1 kW. *In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi considerati impiegati nella produzione di energia elettrica vengono determinati con gli stessi criteri adottati dal CIP per il rimborso dell'onere termico afferente alla produzione di energia elettrica*	100»

— Il testo del punto 4) della lettera *H)* della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, quale risulta a seguito delle modifiche apportate dal presente articolo, è il seguente:

	Aliquota per quintale lire
«*H)* Oli combustibili diversi da quelli speciali:	
(Omissis)	—
4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a 1 kW. *In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi considerati impiegati nella produzione di energia elettrica vengono determinati con gli stessi criteri adottati dal CIP per il rimborso dell'onere termico afferente alla produzione di energia elettrica*	100»

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1597):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro delle finanze (VISENTINI) il 6 dicembre 1985.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 7 dicembre 1985, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità l'11 dicembre 1985.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità l'11 dicembre 1985.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 12, 19 dicembre 1985.

Relazione scritta annunciata il 14 gennaio 1986 (atto n. 1597/A - relatore sen. NEPI).

Esaminato in aula e approvato il 15 gennaio 1986.

Camera dei deputati (atto n. 3399):

Assegnato alla VI commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 17 gennaio 1986, con parere delle commissioni, I, V, VII e XII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 22 gennaio 1986.

Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, il 22, 24 gennaio 1986.

Esaminato in aula e approvato il 28 gennaio 1986.

86G0120

DECRETO-LEGGE 3 febbraio 1986, n. 15.

Misure urgenti per l'intevento idrogeologico e forestale nel territorio della regione Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare immediate misure per l'intervento idrogeologico e forestale nel territorio della regione Calabria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° febbraio 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 280 miliardi a titolo di contributo speciale alla regione Calabria sulle spese dalla stessa sostenute nel 1985 per il proseguimento delle attività previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664.

2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, di apposita dichiarazione del presidente della giunta regionale attestante sia l'entità della spesa sostenuta, sia la conformità degli interventi realizzati rispetto a quelli previsti dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n: 664.

Art. 2.

1. In attesa della disciplina organica a sostegno dello sviluppo economico della regione Calabria, la regione medesima è autorizzata a predisporre un piano generale di interventi, nonché i relativi piani organici e programmi esecutivi, coordinati con progetti regionali e con altri interventi statali e comunitari, finalizzati a valorizzare le risorse naturali, con particolare riguardo alle zone interne, e a completare gli investimenti già realizzati con le leggi 26 novembre 1955, n. 1177, e 28 marzo 1968, n. 437, mediante l'esecuzione di opere, compatibili con la tutela dell'ambiente naturale, per:

a) l'assetto idrogeologico dei bacini, con particolare riguardo agli interventi manutentori e correttivi dei corsi d'acqua e alla difesa dei terreni contermini;

b) il consolidamento e trasferimento degli abitati soggetti a fenomeni di dissesto e ad alto rischio sismico, nonché la prevenzione e l'adeguamento antisismico;

c) l'assetto forestale, gli impianti vivaistici, l'ammodernamento delle dotazioni strutturali e di prima utilizzazione del legname da opera, nonché l'arricchimento faunistico dei parchi naturali appartenenti al demanio statale e a quello regionale;

d) l'incremento di produttività dei terreni di demanio pubblico o di proprietà privata, mediante la conversione boschiva ed il miglioramento delle utilizzazioni agro-pastorali e la valorizzazione turistica, compresa la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi;

e) le opere civili di limitata entità strettamente complementari alla esecuzione e alla gestione delle attività sopra indicate.

2. Per la predisposizione dei piani organici e dei programmi esecutivi di cui al comma 1, da effettuare con parere del Ministro per il coordinamento della protezione civile relativamente ai punti *a)* e *b)*, nonché per la relazione del piano economico previsto dall'articolo 3, è attribuito alla regione un contributo di lire 20 miliardi, da erogare in unica soluzione sulla base di apposita comunicazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno attestante l'avvenuta acquisizione dei predetti elaborati.

Art. 3.

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, e, in particolare, ai fini della integrazione tra produzione forestale e sua utilizzazione industriale, la regione redige un piano economico forestale e dei territori a vocazione boschiva.

2. Tale piano, corredato dalla documentazione cartografica ed analitica delle consistenze produttive, individua le caratteristiche e il ruolo delle coperture vegetali, gli obiettivi produttivi e di trasformazione industriale, i mezzi finanziari occorrenti e gli strumenti attuativi e gestionali in maniera permanente, privilegiando forme associate di impresa con capitale pubblico e privato.

Art. 4.

1. All'onere di lire 300 miliardi derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Interventi a favore della regione Calabria».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GORIA, *Ministro del tesoro*

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1986
Atti di Governo, registro n. 58, foglio n. 7

86G0126

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 31 dicembre 1985.

Adeguamento della tariffa per le prestazioni professionali dei geologi.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 17 della legge 25 luglio 1966, n. 616;

Viste le proposte formulate dal Consiglio nazionale dell'ordine dei geologi nelle sedute del 29 gennaio 1985, 10 gennaio 1984 e 13 dicembre 1983;

Di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale dei prezzi ai sensi dell'art. 14, comma 20, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Decreta:

1) I compensi degli onorari minimi a vacazione, di cui al capo II, art. 13, del decreto ministeriale 18 novembre 1971, sono fissati nella misura di:

L. 14.000 ogni ora per il professionista incaricato;
L. 8.500 ogni ora per l'aiuto iscritto all'albo;
L. 5.000 ogni ora per l'aiuto di concetto.

2) Gli onorari a qualità di cui al capo III (articoli 15, 16 e 17) del decreto ministeriale 18 novembre 1971, adeguati con decreto ministeriale 22 luglio 1977 e con decreto ministeriale 31 ottobre 1982 vengono ulteriormente aumentati del 13 per cento per ogni singola voce.

3) Gli onorari e percentuale previsti dal capo IV, tabella III, del decreto ministeriale 18 novembre 1971, adeguato con decreto ministeriale 31 ottobre 1982, vengono ulteriormente aumentati del 13 per cento.

4) Gli importi di analisi e prove di cui al capo IV, art. 29, del decreto ministeriale 18 novembre 1971, e adeguati con decreto ministeriale 22 luglio 1977 e con decreto ministeriale 31 ottobre 1982 vengono ulteriormente aumentati del 13 per cento.

5) Le prestazioni inerenti alle cave e miniere (capo VII del decreto ministeriale 18 novembre 1971) per quanto riguarda i rilievi a quantità previsti dagli articoli 32 e 33, adeguate con decreto ministeriale 22 luglio 1977 e con decreto ministeriale 31 ottobre 1982 vengono ulteriormente aumentate del 13 per cento.

Per quanto riguarda i compensi a percentuale di cui all'art. 35, essi vengono aumentati del 13 per cento.

6) Le tariffe per indagini e fotogeologia previste al capo IX del decreto ministeriale 18 novembre 1971, indicate per le categorie da A ad H dell'art. 40, adeguate con decreto ministeriale 22 luglio 1977 e con decreto ministeriale 31 ottobre 1982, vengono ulteriormente aumentate del 13 per cento.

Roma, addì 31 dicembre 1985

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

NOTE

Note alle premesse:

— L'art. 17 della legge n. 616/1966 (Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo), prescrive che la tariffa professionale degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese siano stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Consiglio nazionale dei geologi.

— L'art. 14, comma ventesimo, della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede, fra l'altro, che il Ministro di grazia e giustizia approvi le modificazioni delle tariffe proposte dagli ordini professionali, previo parere del Comitato interministeriale dei prezzi.

Note al dispositivo:

— Il D.M. 18 novembre 1971, relativo all'approvazione della tariffa per le prestazioni professionali dei geologi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 3 dicembre 1971.

— Il D.M. 22 luglio 1977 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 12 settembre 1977.

— Il D.M. 31 ottobre 1982 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 318 del 18 novembre 1982.

86A0745

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 15 gennaio 1986.

Caratteristiche dei veicoli sovvenzionabili con contributo statale (autobus interurbani a due piani). Norme transitorie.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 24 aprile 1981;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1985 che stabilisce anche i particolari requisiti che debbono avere gli autobus a due piani della categoria interurbana per essere ammessi a circolare;

Ritenuto che occorre mettere in grado le regioni di programmare l'erogazione dei contributi previsti dalla legge soprachiamata anche per l'acquisto di autobus a due piani destinati al pubblico trasporto di linea interurbano;

Considerata la necessità di dare applicazione alla citata legge per quanto concerne il fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali e l'opportunità di agevolare, nel rispetto delle esigenze della produzione, la predisposizione dei piani di approvvigionamento anche degli autobus di linea interurbani a due piani;

Considerata, altresì, l'opportunità di prorogare ulteriormente le precedenti disposizioni, di cui al decreto ministeriale 25 maggio 1981, n. 504 (53) 10, limitatamente agli autobus in corso di costruzione su telai già prodotti;

Sentite le associazioni delle aziende costruttrici dei veicoli e di esercizio delle linee;

Decreta:

Art. 1.

Gli autobus a due piani di cui agli articoli 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151, destinati al servizio di linea interurbano debbono, oltreché rispondere alle norme in vigore per essere ammessi alla circolazione stradale, uniformarsi alle caratteristiche funzionali precisate nell'allegato tecnico al decreto ministeriale 1° febbraio 1982, sulle caratteristiche funzionali ed approvazione dei tipi unificati di autobus interurbani sovvenzionabili con contributo statale dal 1° gennaio 1982, integrate dalle seguenti prescrizioni aggiuntive:

a) le scale di accesso al piano superiore, rispondenti alle norme di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 13 giugno 1985, citato nelle premesse, debbono comunque essere almeno due;

b) l'altezza minima interna in corrispondenza del corridoio deve essere rispondente a quanto indicato all'art. 3 del citato decreto ministeriale 13 giugno 1985;

c) non sono obbligatorie le cappelliere;

d) le bagagliere possono essere comunque disposte ed avere un volume tale che sia disponibile uno spazio per i bagagli non inferiore a 15 dm^3 per ogni posto a sedere dei passeggeri.

Art. 2.

L'accertamento delle corrispondenze dei singoli tipi alle caratteristiche funzionali di cui al presente decreto ha luogo in sede di omologazione; l'esito positivo deve risultare da apposita annotazione riportata sul certificato di omologazione anche locale.

Art. 3.

Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 maggio 1981, n. 504 (53) 10, già prorogate al 30 aprile 1982 ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 1982, n. 12 (53) 10, vengono ulteriormente prorogate nei confronti dei soli autobus costruiti su autotelai compresi negli elenchi inviati al Ministero dei trasporti ai sensi dell'art. 6 del citato decreto ministeriale 1° febbraio 1982, n. 12 (53) 10, sino all'esaurimento dell'utilizzo degli stessi autotelai nuovi.

Roma, addì 15 gennaio 1986

Il Ministro: SIGNORILE

86A0708

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 19

Corso dei cambi del 29 gennaio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1625 —	1625 —	1624,80	1625 —	1624,75	1624,65	1624,50	1625 —	1625 —	1625 —
Marco germanico	682,08	682,08	682,50	682,08	682 —	682,04	682 —	682,08	682,08	682,08
Franco francese	222,31	222,31	222,50	222,31	222,25	222,25	222,20	222,31	222,31	222,30
Fiorino olandese	603,84	603,84	603,75	603,84	603,75	603,67	603,50	603,84	603,84	603,85
Franco belga	33,312	33,312	33,30	33,312	33,35	33,31	33,32	33,312	33,312	33,31
Lira sterlina	2280,80	2280,80	2275 —	2280,80	2281 —	2280,95	2281,10	2280,80	2280,80	2280,80
Lira irlandese	2064,50	2064,50	2065 —	2064,50	2064 —	2064 —	2063,50	2064,50	2064,50	—
Corona danese	184,94	184,94	185 —	184,94	185 —	184,94	184,95	184,94	184,94	184,95
Dracma	11,102	11,102	11,10	11,102	—	—	11,10	11,102	11,102	—
E.C.U.	1475 —	1475 —	1476,50	1475 —	1475 —	1475 —	1475 —	1475 —	1475 —	1475 —
Dollaro canadese	1148,30	1148,30	1145 —	1148,30	1148 —	1148,45	1148,40	1148,30	1148,30	1148,30
Yen giapponese	8,398	8,398	8,41	8,398	8,349	8,39	8,394	8,398	8,398	8,39
Franco svizzero	806,60	806,60	806,10	806,60	806 —	805,95	806,30	806,60	806,60	805,60
Scellino austriaco	96,903	96,903	97 —	96,903	97 —	96,92	96,952	96,903	96,903	96,90
Corona norvegese	218,38	218,38	218,50	218,38	218,50	218,46	218,55	218,38	218,38	218,38
Corona svedese	216,48	216,48	216,25	216,48	216,50	216,51	216,55	216,48	216,48	217,38
FIM	304,08	304,08	304 —	304,08	304 —	304,04	304 —	304,08	304,08	—
Escudo portoghese	10,42	10,42	10,45	10,42	10,50	10,45	10,48	10,42	10,42	10,42
Peseta spagnola	10,818	10,818	10,82	10,818	10,80	10,82	10,825	10,818	10,818	10,81
Dollaro australiano	1161 —	1161 —	1162 —	1161 —	1162 —	1161,75	1162,50	1161 —	1161 —	1161 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 gennaio 1986

Dollaro USA	1624,75
Marco germanico	682,04
Franco francese	222,255
Fiorino olandese	603,67
Franco belga	33,316
Lira sterlina	2280,95
Lira irlandese	2064 —
Corona danese	184,945
Dracma	11,101
E.C.U.	1475 —
Dollaro canadese	1148,35
Yen giapponese	8,396
Franco svizzero	805,95
Scellino austriaco	96,927
Corona norvegese	218,465
Corona svedese	216,515
FIM	304,04
Escudo portoghese	10,45
Peseta spagnola	10,821
Dollaro australiano	1161,75

Media dei titoli del 29 gennaio 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	58,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	96,875
» 6% » » 1972-87	91,350
» 9% » » 1975-90	91 —
» 9% » » 1976-91	89,550
» 10% » » 1977-92	90 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	93,650
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	90 —
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16%	100,300
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	88,850
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,500
» » » » EFIM 1-8-1988	102 —
» » » » 1- 3-1982/86	100 —
» » » » 1- 5-1982/86	100,350
» » » » 1- 6-1982/86	100,150
» » » » 1- 7-1982/86	100,475
» » » » 1- 7-1983/86	100,100
» » » » 1- 8-1982/86	100,675
» » » » 1- 8-1983/86	100,100
» » » » 1- 9-1982/86	100,600
» » » » 1- 9-1983/86	100 —
» » » » 1-10-1982/86	100,750
» » » » 1-10-1983/86	100,050
» » » » 1-11-1982/86	100,525
» » » » 1-12-1982/86	100,950
» » » » 1- 1-1983/87	101,350
» » » » 1- 2-1983/87	101,600
» » » » 1- 3-1983/87	101,300
» » » » 1- 4-1983/87	101,250
» » » » 1- 5-1983/87	101,175
» » » » 1- 6-1983/87	101,300
» » » » 1-11-1983/87	100,575
» » » » 1-12-1983/87	101,125

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	100,425
» » » » 1- 2-1984/88	100,950
» » » » 1- 3-1984/88	100,200
» » » » 1- 4-1984/88	100,275
» » » » 1- 5-1984/88	100,300
» » » » 1- 6-1984/88	100,100
» » » » 1- 7-1983/88	102,350
» » » » 1- 8-1983/88	102,150
» » » » 1- 9-1983/88	101,950
» » » » 1-10-1983/88	101,875
» » » » 1-11-1983/90	103,650
» » » » 1-12-1983/90	103,825
» » » » 1- 1-1984/91	103,775
» » » » 1- 2-1984/91	103,750
» » » » 1- 3-1984/91	101,725
» » » » 1- 4-1984/91	101,900
» » » » 1- 5-1984/91	101,950
» » » » 1- 6-1984/91	101,775
» » » » 1- 7-1984/91	100,800
» » » » 1- 8-1984/91	100,800
» » » » 1- 9-1984/91	100,725
» » » » 1-10-1984/91	100,750
» » » » 1-11-1984/91	100,675
» » » » 1-12-1984/91	100,300
» » » » 1- 1-1992	99,775
» » » » 1- 2-1992	97,350
» » » » 1- 2-1995	98,825
» » » » 1- 3-1995	95,500
Buoni Tesoro Pol. 14 % 1- 4-1986	99,975
» » » 13,50% 1- 7-1986	100,100
» » » 13,50% 1-10-1986	100,150
» » » 12,50% 1- 1-1987	99,350
» » » 12 % 1- 2-1988	97,775
» » » 12 % 1- 3-1988	97,825
» » » 12,25% 1- 5-1988	97,775
» » » 12,50% 1- 7-1988	98,700
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,225
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	117,200
» » » » 22-11-1982/89 13%	115,400
» » » » 1983/90 11,50%	113,825
» » » » 1984/91 11,25%	111,725
» » » » 1984/92 10,50%	109,125

Il contabile del portafoglio dello Stato MAROLDA

86M29016

MINISTERO DEL TESORO

N. 20

Corso dei cambi del 30 gennaio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1631,250	1631,250	1631 —	1631,250	1631,375	1637 —	1631,500	1631,250	1631,250	1631,25
Marco germanico	682 —	682 —	682,60	682 —	682 —	682 —	682 —	682 —	682 —	682 —
Franco francese	222,420	222,420	222,25	222,420	222,50	222,41	222,400	222,420	222,420	222,42
Fiorino olandese	603,900	603,900	604 —	603,900	604 —	604 —	604,100	603,900	603,900	603,90
Franco belga	33,300	33,300	33,33	33,300	33,35	33,30	33,314	33,300	33,300	33,30
Lira sterlina	2287 —	2287 —	2290 —	2287 —	2289 —	2288,37	2289,750	2287 —	2287 —	2287 —
Lira irlandese	2063,800	2063,800	2066 —	2063,800	2062 —	2062,40	2061 —	2063,800	2063,800	—
Corona danese	184,940	184,940	185,25	184,940	185 —	184,94	184,950	184,940	184,940	184,94
Dracma	11,101	11,101	11,10	11,101	—	—	11,110	11,101	11,101	—
E.C.U.	1476,400	1476,400	1477,75	1476,400	1476,50	1476,50	1476,600	1476,400	1476,400	1476,40
Dollaro canadese	1148,700	1148,700	1152 —	1148,700	1148,50	1148,60	1148,500	1148,700	1148,700	1148 —
Yen giapponese	8,404	8,404	8,4150	8,404	8,40	8,40	8,399	8,404	8,404	8,40
Franco svizzero	803,680	803,680	805 —	803,680	803,50	803,64	803,600	803,680	803,680	803,68
Scellino austriaco	96,920	96,920	97,05	96,920	97 —	96,9	96,900	96,920	96,920	96,92
Corona norvegese	218,160	218,160	218,65	218,160	218,25	218,25	218,350	218,160	218,160	218,16
Corona svedese	216,400	216,400	216,75	216,400	216,50	216,41	216,430	216,400	216,400	216,40
FIM	303,850	303,850	304,50	303,850	304 —	303,85	303,860	303,850	303,850	—
Escudo portoghese	10,420	10,420	10,45	10,420	10,40	10,43	10,450	10,420	10,420	10,42
Peseta spagnola	10,810	10,810	10,82	10,810	10,80	10,81	10,815	10,810	10,810	10,81
Dollaro australiano	1163,100	1163,100	1166 —	1163,100	1163 —	1162,80	1162,500	1163,100	1163,100	1163,10

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 gennaio 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1631,375
Marco germanico	682 -
Franco francese	222,410
Fiorino olandese	604 —
Franco belga	33,307
Lira sterlina	2288,375
Lira irlandese	2062,400
Corona danese	184,945
Dracma	11,105
E.C.U.	1476,500
Dollaro canadese	1148,600
Yen giapponese	8,401
Franco svizzero	803,640
Scellino austriaco	96,910
Corona norvegese	218,255
Corona svedese	216,415
FIM	303,855
Escudo portoghese	10,435
Peseta spagnola	10,812
Dollaro australiano	1162,800

Media dei titoli del 30 gennaio 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	58,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	96,825
» 6% » » 1972-87	91,400
» 9% » » 1975-90	91 —
» 9% » » 1976-91	89,550
» 10% » » 1977-92	90,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	93,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	90 —
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16%	100,300
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	89,150
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,500
» » » » EFIM 1-8-1988	102 —
» » » » 1- 3-1982/86	100 —
» » » » 1- 5-1982/86	100,375
» » » » 1- 6-1982/86	100,200
» » » » 1- 7-1982/86	100,650
» » » » 1- 7-1983/86	100,125
» » » » 1- 8-1982/86	100,700
» » » » 1- 8-1983/86	100.100
» » » » 1- 9-1982/86	100,500
» » » » 1- 9-1983/86	100,075
» » » » 1-10-1982/86	100,725
» » » » 1-10-1983/86	100,100
» » » » 1-11-1982/86	100,500
» » » » 1-12-1982/86	100,875
» » » » 1- 1-1983/87	101,300
» » » » 1- 2-1983/87	101,450
» » » » 1- 3-1983/87	101,350
» » » » 1- 4-1983/87	101,200
» » » » 1- 5-1983/87	101,300
» » » » 1- 6-1983/87	100,550
» » » » 1-11-1983/87	100,550
» » » » 1-12-1983/87	101 —

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	100,475
» » » » 1- 2-1984/88	101,050
» » » » 1- 3-1984/88	100,225
» » » » 1- 4-1984/88	100,250
» » » » 1- 5-1984/88	100,450
» » » » 1- 6-1984/88	100,200
» » » » 1- 7-1983/88	102,375
» » » » 1- 8-1983/88	102,150
» » » » 1- 9-1983/88	101,900
» » » » 1-10-1983/88	101.900
» » » » 1-11-1983/90	103,650
» » » » 1-12-1983/90	103,700
» » » » 1- 1-1984/91	103,750
» » » » 1- 2-1984/91	103,775
» » » » 1- 3-1984/91	101,700
» » » » 1- 4-1984/91	101,825
» » » » 1- 5-1984/91	101.925
» » » » 1- 6-1984/91	101,700
» » » » 1- 7-1984/91	100,775
» » » » 1- 8-1984/91	100.800
» » » » 1- 9-1984/91	100,700
» » » » 1-10-1984/91	100.750
» » » » 1-11-1984/91	100,750
» » » » 1-12-1984/91	100,300
» » » » 1- 1-1992	99,700
» » » » 1- 2-1992	97,500
» » » » 1- 2-1995	98,775
» » » » 1- 3-1995	95,525
Buoni Tesoro Pol. 14 % 1- 4-1986	100 —
» » » 13,50% 1- 7-1986	100.050
» » » 13,50% 1-10-1986	100,100
» » » 12,50% 1- 1-1987	99,475
» » » 12 % 1- 2-1988	97,875
» » » 12 % 1- 3-1988	97,825
» » » 12,25% 1- 5-1988	97.800
» » » 12,50% 1- 7-1988	98.700
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	117,850
» » » » 22-11-1982/89 13%	115.150
» » » » 1983/90 11,50%	114 —
» » » » 1984/91 11,25%	112 —
» » » » 1984/92 10,50%	109,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M30020

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

anatomia umana.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

microbiologia;

cibernetica e teoria dell'informazione.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A0709

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Approvazione di progetti di investimento ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/1977

Con deliberazioni adottate il 28 novembre 1985 il CIPI ha approvato le seguenti modifiche di progetti di investimento a suo tempo ammessi alle agevolazioni di cui all'art. 4 della legge n. 675/1977:

ENICHIMICA S.P.A. - stabilimenti di Pisticci, Ottana e Porto Torres:

lettera *a)*; mutuo agevolato diretto per 16.798 milioni di lire;
lettera *c)*, contributo sugli interessi relativo ad emissione obbligazionaria di 33.597 milioni di lire, per la durata di 15 anni;
contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno: 20.158 milioni di lire.

ENICHIMICA S.P.A. - stabilimento di Nera Montoro (Terni):

lettera *c)*, contributo sugli interessi relativo alla emissione obbligazionaria di 3.050 milioni di lire, per la durata di 15 anni.

AERMACCHI S.P.A. - stabilimento di Varese-Venegono:

investimenti fissi: 41.240 milioni di lire;
occupazionale finale: 2.430 unità lavorative;
proroga dei termini di realizzazione del progetto: 30 giugno 1987.

Per il progetto di che trattasi sono così ridefinite le misure agevolative:
mutuo diretto: 6.640,1 milioni di lire;
finanziamento bancario: 22.229,9 milioni di lire;
la durata del periodo di preammortamento è estesa da 3 a 5 anni.

PHILIPS S.P.A. - il finanziamento bancario di 4.500 milioni di lire di cui alla delibera in data 23 settembre 1983 è ridotto a 3.940 milioni di lire.

ANSALDO COMPONENTI S.P.A. - stabilimento di Milano - Divisione generazione vapore (ex Breda):

investimenti fissi: 8.086 milioni di lire;
scorte: 3.234 milioni di lire.

Per il progetto di che trattasi sono così ridefinite le misure agevolative:
mutuo diretto: 1.306 milioni di lire;
finanziamento bancario: 4.354 milioni di lire.

AUSIMONT S.P.A. - stabilimenti di Livorno e Novara:

stabilimento di Livorno:
investimenti fissi: 1.505 milioni di lire;
scorte: 562 milioni di lire;

stabilimento di Novara:
investimenti fissi: 100 milioni di lire.

Per il progetto di che trattasi sono così ridefinite le misure agevolative:
stabilimento di Livorno:
mutuo diretto: 238 milioni di lire;
contributo su emissione obbligazionaria: 795 milioni di lire;

stabilimento di Novara:
mutuo diretto: 11,5 milioni di lire;
contributo su emissioni obbligazionarie: 38,5 milioni di lire.

Le agevolazioni di che trattasi sono tutte intestate ad A.TE.CA. S.r.l.

SPERLARI S.P.A. - stabilimento di Cremona:

investimenti globali: 13.400 milioni di lire.

FMS - FABBRICA MANGIMI SILDAMIN - stabilimento di Spessa (Pavia):

investimenti fissi: 1.675 milioni di lire;
proroga dei termini di realizzazione del progetto: 30 settembre 1986.

Per il progetto di che trattasi sono così ridefinite le misure agevolative:
finanziamento bancario: 837 milioni di lire.

IMER SPADI ROVIGO:

investimenti fissi: 6.175,5 milioni di lire;
occupazione finale: 115 unità lavorative.

LEBOLE EUROCONF S.P.A. - le agevolazioni a suo tempo concesse sono intestate alla Lebolemoda S.p.a.

KARL HERTEL S.P.A. - stabilimento di Siano (Salerno):

la durata del finanziamento bancario è stabilita in 10 anni e 6 mesi, di cui 3 anni e 6 mesi di utilizzo e preammortamento.

SOCIETÀ GRUPPO ENICHIMICA per i quali vengono ridefiniti anche i benefici agevolativi nella misura indicata:

a) ENICHEM ANIC S.P.A. (già ANIC S.p.a.):

intestazione alla società Enichem ANIC S.p.a. delle agevolazioni già concesse ad ANIC S.p.a., essendo riferite le agevolazioni agli interventi autorizzati dalla CEE, come definitisi a seguito della cessione dell'impianto preimpregnati di Pisticci ad altra società del gruppo:

spese per investimenti fissi ammissibili ad agevolazioni: 200.585 milioni di lire di cui:
Ravenna: L. 6.670 milioni;
Gela: L. 174.615 milioni;
Porto Torres: L. 15.280 milioni;
Ragusa: L. 4.020 milioni;

agevolazioni:
contributo sugli interessi per il prestito obbligazionario di L. 67.203 milioni di cui:
Nord: L. 2.565 milioni;
Sud: L. 64.638 milioni;

mutuo agevolato diretto di L. 33.089 milioni di cui:
Nord: L. 770 milioni;
Sud: L. 32.319 milioni;

contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno di L. 38.783 milioni.

b) INDUSTRIA RESINE BICCARI S.P.A.:

proroga del termine di realizzazione del progetto al secondo semestre 1986.

c) SOCIETÀ CHIMICA LARDERELLO S.P.A.:

ripartizione per localizzazione delle iniziative previste secondo la seguente articolazione:

stabilimento in località Saline (comune di Volterra) - impianto cloro-soda: diversificazione produttiva e ottimizzazione consumi specifici, nuovo impianto per la produzione di carbonato di potassio, per un totale di 1.720 milioni di investimenti fissi ammessi ad agevolazione;

stabilimento di Larderello (comune di Pomarance) - impianto acido borico: nuovi prodotti (acido borico «nuclear», pentaborato di sodio); impianto acido borico: aumento efficienza impianto; diversificazione delle materie prime, per un totale di L. 2.580 milioni di investimenti fissi ammessi ad agevolazione;

agevolazioni:

contributo sugli interessi per il prestito obbligazionario di L. 1.654 milioni di cui:

Centro-Nord: L. 662 milioni;

Centro-Nord aree insufficientemente sviluppate: L. 992 milioni;

mutuo agevolato diretto di L. 496 milioni di cui:

Centro-Nord: L. 198 milioni;

Centro-Nord aree insufficientemente sviluppate: L. 298 milioni;

proroga del termine di realizzazione del programma alla fine del secondo semestre 1986.

Le iniziative previste in Pomarance (località Larderello) fruiscono delle particolari agevolazioni (previste dall'art. 7, terzo e quinto comma, della legge n. 675/77) rientrando tale comune nelle aree insufficientemente sviluppate del Centro-Nord come individuate dal CIPE nella deliberazione del 27 marzo 1980.

d) ENICHEM POLIMERI S.P.A. (ed ex SIL - Società idrocarburi laziale e Riveda S.r.l.):

intestazione alla società Enichem polimeri delle agevolazioni concesse a fronte di interventi, già approvati, delle società SIL S.p.a., Riveda S.r.l. ed Enichimica secondaria S.p.a. Non fanno viceversa più capo alle precisate società alcuni interventi di ristrutturazione relativi ad impianti trasferiti ad altre società del gruppo.

Le agevolazioni da intestarsi ad Enichem polimeri, come definitesi a seguito di trasferimenti di impianti tra società del gruppo, e relative agli interventi autorizzati dalla CEE, sono le seguenti:

spese ammissibili ad agevolazioni: 198.310 milioni, di cui:

Stabilimento	Importi in milioni di lire		
	Investimenti fissi	Scorte	Totale
Ravenna	14.780	—	14.780
Pisticci	43.400	3.300	46.700
Ferrara	8.700	—	8.700
Brindisi	13.520	—	13.520
Priolo	50.000	4.900	54.900
Ragusa	5.650	—	5.650
Porto Torres	13.200	—	13.200
Assemini	40.860	—	40.860

agevolazioni:

contributo sugli interessi per il prestito obbligazionario di L. 67.308 milioni di cui:

Nord: L. 9.031 milioni;

Sud: L. 58.277 milioni;

mutuo agevolato diretto di L. 31.847 milioni, di cui:

Nord: L. 2.709 milioni;

Sud: L. 29.138 milioni;

contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno di L. 33.326 milioni.

Le condizioni poste dalla delibera CIPI del 29 marzo 1984 in ordine all'indice di indebitamento, di cui all'art. 4 della legge n. 675/77 sono da intendersi soddisfatte.

Variazione della situazione occupazionale prevista a regime a seguito degli scorpori, delle fusioni e dei conferimenti succedutisi.

L'occupazione, nell'anno a regime 1987, è così prevista:

Località	Numero unità lavorative
Assemini	883
Brindisi	1.334
Ferrara	314
Porto Torres	543
Pisticci	57
Ragusa	289
Ravenna	399
Priolo	41

e) ENICHEM ELASTOMERI S.P.A.:

Intestazione alla società Enichem elastomeri S.p.a. delle agevolazioni per gli interventi relativi al «Ciclo gomme», autorizzati dalla CEE, già concesse alle società Enichem polimeri, SIL e Riveda:

spese per investimenti fissi ammissibili ad agevolazioni: L. 6.300 milioni di cui:

Stabilimento di Ravenna: L. 1.900 milioni;

Stabilimento di Brindisi: L. 1.500 milioni;

Stabilimento di Porto Torres: L. 2.900 milioni;

agevolazioni:

contributo sugli interessi per il prestito obbligazionario di L. 2.198 milioni di cui:

Nord: L. 731 milioni;

Sud: L. 1.467 milioni;

mutuo agevolato diretto di L. 952 milioni di cui:

Nord: L. 219 milioni;

Sud: L. 733 milioni;

contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno di L. 880 milioni;

occupazione prevista nell'anno a regime 1987:

Ravenna - impianto SBR - 159 unità;

Porto Torres - 114 unità;

Brindisi - impianto Butadiene - 27 unità.

Il personale operante sull'impianto Butadiene di Brindisi della società Enichem elastomeri è a ruolo Enichem polimeri S.p.a. per motivi organizzativi e gestionali, in quanto Enichem polimeri possiede lo stabilimento in cui detto impianto Butadiene è situato e ha in comodato l'impianto stesso che opera in conto lavorazione con Enichem elastomeri.

f) COMAV - COMPOSITI AVANZATI S.P.A. (già Acome sud S.p.a.):

intestazione a Comav - Compositi avanzati S.p.a. delle agevolazioni concesse ad Acome sud S.p.a. con delibera CIPI del 19 settembre 1985.

g) NURACHEM S.P.A. (già Saras chimica S.p.a.):

intestazione a Nurachem S.p.a. delle agevolazioni concesse a Saras chimica S.p.a. con la delibera CIPI del 29 marzo 1984.

h) ENICHEM AUGUSTA S.P.A. (già Chimica Augusta S.p.a.):

intestazione a Enichem Augusta S.p.a. delle agevolazioni concesse alla Chimica Augusta S.p.a. con delibera CIPI del 29 marzo 1984.

86A0386

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso, per esami, a due posti di coadiutore nel ruolo della ex carriera esecutiva, quarta qualifica funzionale

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e l'istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086, relativo alla istituzione dei ruoli organici del presonale del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disciplina delle relative carriere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente il trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti interministeriali 21 gennaio 1971 e 13 marzo 1979, con i quali sono state approvate le tabelle dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505, concernente il riordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1977 che stabilisce i programmi degli esami dei concorsi di ammissione nel ruolo delle singole carriere del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Visto l'art. 8 della legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Considerato l'obbligo giuridico di indire un concorso, per esami, a due posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva del Ministero, quarta qualifica funzionale;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati partecipanti al concorso per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento i giorni e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno la prova scritta e quella pratica;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a due posti di coadiutore in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, quarta qualifica funzionale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentacinque, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) godimento dei diritti politici;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi - Via Solferino n. 32, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), i candidati debbono dichiarare:

1) la data e luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo d'età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali pendenti a proprio carico;

5) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

Dalla domanda dovrà risultare altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici sopra indicati, dopo scaduto il termine stabilito dallo stesso articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengono tutte le indicazioni sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportato nello schema allegato al presente bando.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

L'esame consisterà in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato *B*).

Art. 5.

Le prove di esame avranno luogo in Roma. La data delle prove scritte e pratica, nonché l'ubicazione dei locali in cui si espleteranno le prove di esame, saranno stabilite con successivo provvedimento di cui verrà data notizia nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 28 marzo 1986.*

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere il colloquio medesimo. Agli stessi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nella prova scritta e in quella pratica.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta legale, con la firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure familiare di un dipendente statale;
c) tessera postale o carta d'identità;
d) porto d'armi;
e) passaporto.

Art. 6.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta e non meno di sei decimi nella prova pratica di dattilografia.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva di merito è determinata dalla somma del voto conseguito nella prova scritta, del voto ottenuto nella prova pratica e del voto riportato nel colloquio.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi - Via Solferino n. 32 - Roma, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Ai fini della graduatoria costituisce titolo di preferenza a parità di merito, lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento.

Tale titolo di preferenza viene inserito, ai fini di cui sopra, dopo il n. 16 di cui all'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, perché possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguiti all'attuale possesso dei titoli di precedenza o preferenza nella graduatoria.

Art. 8.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito si applicano le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è immediatamente efficace, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dall'impiego.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 e con i decreti del Presidente della Repubblica n. 686/1957 e n. 1077/1970.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori e immessi in servizio dovranno presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi - Via Solferino n. 32 - Roma, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, che decorrono dall'atto della presentazione in servizio, i seguenti documenti, redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (vedi art. 2 del bando). In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito presentare in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età debbono produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal cancelliere della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e da un medico dell'unità sanitaria locale competente, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati il certificato medico deve contenere, oltre ad un esatta descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa,

che egli, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo. I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente o graduati) o che siano in servizio continuativo nel Corpo della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso del requisito della idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e)* e *g)* del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) del precisato art. 10.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggetti a legalizzazione. Sono fatti salvi i casi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di far riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare la posizione da attestare.

Art. 12.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati coadiutori in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, quarta qualifica funzionale.

Art. 14.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei, nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto ai vincitori del concorso ammessi all'impiego, il trattamento economico della qualifica iniziale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

I vincitori del concorso, che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo. Il servizio di prova è computato come il servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 ottobre 1985

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1986
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 6

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi - Via Solferino n. 32 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello; le donne coniugate dovranno indicare, dopo il proprio, il cognome del marito)............ .... nato a .... (provincia di ....) il .... residente dal (1) .... in .... (provincia di ....) via .... n. .... chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a due posti di coadiutore in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, quarta qualifica funzionale.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, perché... .... (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'elevazione).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto alle liste elettorali del comune di (2)..................;
3) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);
4) è in possesso del seguente titolo di studio........................ conseguito in data .... presso........................ di ....;
5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (4) ....;
6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (5) .... oppure: non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare anche il numero di codice di avviamento postale) ....
numero tel. ....

Data, ...

Firma ....

Visto per l'autenticità della firma (6) ....

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se siano state concesse amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Ha prestato servizio militare, ovvero non ha prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato «abile arruolato» gode, di congedo o di rinvio in qualità di ....
ovvero perché riformato o rivedibile (indicandone i motivi).

(5) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto d'impiego, indicarne le cause.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare nel quale prestano servizio.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prova scritta
(durata massima 5 ore)

Componimento, in lingua italiana, su un tema di cultura generale.

Prova pratica di dattilografia

La prova pratica di dattilografia comprende: scrittura dattilografica di un brano scelto dalla commissione esaminatrice, alla velocità di centottanta battute al minuto per la durata di dieci minuti.

I candidati che ultimassero la copiatura del brano in un tempo minore possono, al fine di dare prova della velocità di cui sono capaci, continuare a scrivere ricopiando il brano fino allo scadere del tempo; una copia del brano prescelto è distribuito a ciascuno dei candidati immediatamente prima dell'inizio del saggio.

Durante la prova non è permesso il cambiamento del foglio, né l'uso della gomma: le eventuali correzioni sono eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Per l'espletamento della prova sono utilizzati brani prescelti di volta in volta dalla commissione prima dell'inizio delle operazioni di esame.

I brani devono essere, di volta in volta, diversi e della stessa lunghezza.

Colloquio

A) Aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

B) Nozioni sull'ordinamento e sulla tenuta degli archivi amministrativi.

C) Nozioni elementari di statistica.

D) Diritti e doveri degli impiegati civili dello Stato.

E) Nozioni generali sulle attribuzioni e organizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

86A0684

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università «La Sapienza» di Roma

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

quinta cattedra di patologia ostetrica e ginecologica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali della quinta cattedra di patologia ostetrica e ginecologica, Policlinico Umberto I, viale del Policlinico, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova: ore 9 del centocinquesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per i posti sotto indicati:

Cattedra di chimica e microscopia clinica:

dipartimento di biopatologia umana . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della cattedra di chimica e microscopia clinica - dipartimento di biopatologia umana, viale Regina Elena, 324 (Policlinico), Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova: ore 9 del centosessantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia

istituto di psichiatria per le esigenze della quinta cattedra . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della quinta cattedra dell'istituto di psichiatria, viale dell'Università n. 30, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova: ore 9 del centesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova;

terza prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della seconda prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Dipartimento di progettazione architettonica e urbana per le esigenze della XVII cattedra di composizione architettonica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in architettura.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali del dipartimento di progettazione architettonica e urbana, XVII cattedra di composizione architettonica, viale Gramsci n. 53, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova: ore 9 del centesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova;

terza prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della seconda prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

86A0761

Concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi dell'Aquila

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi un posto di ricercatore universitario presso la seguente facoltà e per il gruppo di discipline sotto indicato:

Facoltà di ingegneria (posti 1):

gruppo di discipline n. 128 posti 1

itolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Ufficio del personale - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, scade il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'Università medesima.

86A0829

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso pubblico, per esami e titoli, per posti disponibili nell'anno 1985 di primo dirigente nel ruolo degli archivi di Stato

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente «Elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi»;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che si prevede si renderanno liberi, alla data del 31 dicembre 1985 nella qualifica di primo dirigente nel ruolo degli archivisti di Stato, quattro posti di primo dirigente;

Considerato che cinque posti di primo dirigente nel ruolo degli archivisti di Stato vacanti negli anni rispettivamente 1983 (in numero di due) e 1984 (in numero di tre), banditi con decreto ministeriale 20 settembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1984, registro n. 40, foglio n. 139, non sono stati coperti e devono pertanto considerarsi disponibili per l'anno 1985;

Considerato che i posti complessivi, in numero di nove, sono da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301/84, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che, in ragione di tale ripartizione e del conguaglio da effettuare in relazione alla ripartizione disposta nel 1984, quattro posti saranno destinati a concorso speciale per esami e tre posti a corso-concorso di formazione dirigenziale;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, è bandito un concorso a due posti di primo dirigente nel ruolo degli archivisti di Stato, quadro *D*, tabella *I*, da conferire mediante concorso pubblico per esami e titoli.

Qualora successive vacanze verificatesi nel corso dell'anno 1985 determinino l'aumento del numero dei posti attribuiti al concorso, questi verranno assegnati nell'ordine della graduatoria.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici, appartenente a qualifiche dell'area direttiva e professionale, con almeno cinque anni di servizio nella qualifica stessa.

Al concorso sono altresì ammessi i professori universitari di ruolo, i ricercatori universitari con almeno due anni di servizio, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i liberi professionisti iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni, nonchè i dirigenti delle imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in lettere o in filosofia, o in storia oppure laurea in materie letterarie o in pedagogia conseguita presso la facoltà di magistero;

b) età non inferiore a 18 anni e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati a cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica)

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data del 31 dicembre 1985.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Concorso pubblico primo dirigente archivi - Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

b) la propria appartenenza ad una delle categorie previste dal primo e secondo comma dell'art. 2 del presente bando e la relativa decorrenza;

c) la data ed il luogo di nascita nonchè, nel caso che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

g) il titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio;

n) elenco titoli di cui al successivo sesto comma.

Gli aspiranti che siano già dipendenti di ruolo dello Stato sono esentati dalle dichiarazioni di cui ai punti *d*), *e*), *f*), *h*), *i*).

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che i concorrenti ritengano presentare, in regola con le prescrizioni della legge sul bollo.

Non è ammesso fare riferimento a titoli tramessi per la partecipazione a precedenti concorsi.

Non verranno presi in considerazione titoli che per qualsiasi motivo saranno inviati dopo il termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta in conformità di quanto disposto dal quarto comma dell'art. 2 della citata legge n. 301/1984.

Art. 6.

Prove d'esame

L'esame consiste in due prove scritte ed in un colloquio.

Con successivo avviso che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 28 aprile 1986 saranno indicati il giorno, l'ora e i locali in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I candidati che non abbiano ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione al concorso, nei locali, nel giorno e nell'ora indicati nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al precedente comma, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Una delle due prove a contenuto teorico-pratico, è diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con attività istituzionali dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, con particolare riferimento a quella degli archivi di Stato e delle soprintendenze archivistiche.

L'altra prova, a contenuto teorico, consiste nello svolgimento di un tema su un argomento di storia delle magistrature dal Medio Evo all'età contemporanea.

Per lo svolgimento delle due prove i candidati avranno a disposizione otto ore.

Il colloquio, al quale sono ammessi i candidati che riportino non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte, verte sulle materie previste per le prove scritte. Esso deve tendere, insieme con gli altri elementi di giudizio, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella per i beni culturali e ambientali in particolare.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 7.

Valutazione titoli

La valutazione dei titoli è effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e con il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero	fino a punti	5
b) lavori originali attinenti all'attività dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali	»	5
c) pubblicazioni scientifiche	»	7
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali	»	4
e) specializzazioni post-laurea	»	6
f) altri titoli culturali e professionali	»	3

La valutazione finale dei titoli, che precede le prove di esame, è costituita dalla media dei punteggi assegnati nelle singole voci.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i titoli stessi non può essere attribuito un punteggio superiore a 5 decimi.

Il vincitore del concorso sarà nominato con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1986.

Esso segue nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami del ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre 1985.

Art. 8.

Titoli di preferenza a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Concorso pubblico primo dirigente archivi - Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria finale è determinata dalla somma della media della valutazione dei titoli, della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

A parità di merito si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di tale avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Documentazioni di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Concorso pubblico primo dirigente archivi - Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma stesso, ovvero copia autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) attestazione: rilasciata dall'ufficio o ente o impresa di appartenenza dalla quale risultino i requisiti professionali che hanno dato titolo all'ammissione al concorso ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 2 del presente bando;

3) estratto dell'atto di nascita: tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 1° gennaio 1968, n. 15. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

4) certificato di cittadinanza italiana: rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato di godimento dei diritti politici: rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

6) certificato generale del casellario giudiziale: rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

7) certificato medico: rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale in concorso si riferisce. Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavori o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

8) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al corpo di Polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 4) e 5) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 11.

Attività integrativa di formazione

Il vincitore del concorso è tenuto a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301/1984, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private per compiervi studi comparativi sulla organizzazione e gestione aziendale. Al termine del periodo di applicazione il candidato redigerà una relazione scritta degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo cui è stato applicato, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, e avanzando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione ed al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio dei cittadini.

La relazione formerà oggetto di dibattito in apposito seminario condotto da due docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione e da un dirigente generale che presiede. Alla relazione, a conclusione del seminario, sarà attribuito un punteggio, in trentesimi, espresso collegialmente dal presidente e dai due docenti.

Art. 12.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 ottobre 1985

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1986
Registro n. 2 Beni culturali, foglio n. 49

86A0596

Concorso speciale, per esami, e corso-concorso di formazione dirigenziale per posti disponibili nell'anno 1985 di primo dirigente nel ruolo degli archivi di Stato.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente norme di accesso alla dirigenza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Considerato che si prevede si renderanno liberi, alla data del 31 dicembre 1985, quattro posti di dirigente nel ruolo degli archivi di Stato;

Considerato che cinque posti di primo dirigente nel ruolo degli archivi di Stato vacanti negli anni rispettivamente 1983 (in numero di due) e 1984 (in numero di tre), banditi con decreto ministeriale 20 settembre 1984, registato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1984, registro 40, foglio n. 139, non sono stati coperti e devono pertanto considerarsi disponibili per l'anno 1985;

Considerato che i posti complessivi, in numero di nove, sono da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301/84, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che, in ragione di tale ripartizione e del conguaglio da effettuare in relazione alla ripartizione disposta nel 1984, due posti saranno destinati a concorso pubblico per titoli ed esami;

Visto l'art. 1, terzo comma, della legge n. 301/84 per cui si procede alla emanazione di un unico bando per i concorsi speciali per esami e per i corsi-concorsi di formazione costituenti unico ciclo, restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione alla legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi per il conferimento di sette posti disponibili al 31 dicembre 1985 nella qualifica di primo dirigente nel ruolo degli archivisti di Stato, i seguenti distinti concorsi:

a) quattro posti mediante concorso speciale per esami;

b) tre posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale.

Ai concorsi sono ammessi, a domanda, gli impiegati indicati rispettivamente nel primo comma dell'art. 2 e nel primo comma dell'art. 3 della citata legge n. 301/84.

I nove anni di effettivo servizio nella carriera debbono essere posseduti al 31 dicembre 1985.

Qualora successive vacanze verificatesi nel corso dell'anno 1985 determinino l'aumento del numero dei posti attribuiti a ciascun concorso, questi verranno assegnati nell'ordine della relativa graduatoria.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nela *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice, indirizzata al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Concorso speciale per esami primo dirigente archivista (ovvero) corso-concorso primo dirigente archivista - Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma, indicando in essa:

cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

qualifica e anzianità nella carriera direttiva;

ufficio di appartenenza;

titolo di studio di cui sono in possesso;

titoli (da produrre esclusivamente per le domande di ammissione al corso-concorso: vedi sucessivo art. 6 del presente bando);

dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga assegnata.

La firma posta in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 3.

Concorso speciale per esami

L'esame consiste in due prove scritte ed in un colloquio.

Con successivo avviso che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 28 aprile 1986 saranno indicati il giorno, l'ora e i locali in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I candidati che non abbiano ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione al concorso, nei locali, nel giorno e nell'ora indicati nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al precedente comma, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Una delle due prove scritte a contenuto teorico-pratico, e diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo delle legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, con particolare riferimento a quella degli archivi di Stato e delle soprintendenze archivistiche.

L'altra prova, a contenuto teorico, consiste nello svolgimento di un tema su un argomento di storia delle magistrature dal Medio Evo all'età contemporanea.

Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove i candidati avranno a disposizione otto ore.

Il colloquio, al quale sono ammessi i candidati che riportino non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte, verte sulle materie previste per le prove scritte; esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profilo tratto dai corsi di formazione del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Per ciascun candidato il capo del personale è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice i rapporti informativi formulati durante la carriera e lo stato matricolare.

Il colloquio avrà luogo nei giorni e nel luogo che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati ammessi alla prova medesima con le modalità e nel termine previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco medesimo, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede della prova orale.

Il colloquio non s'intende superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale è determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

A parità di merito si applica l'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La graduatoria generale di merito e quella del vincitore saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito e di quella del vincitore sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali: di ciò sarà data notizia tramite pubblicazione di un apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di tale pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative.

La nomina del vincitore decorrerà dal 1° gennaio 1986.

Art. 4.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

incarichi e servizi speciali.	fino a punti	10
lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	»	10
pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto.	»	12
frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione. .	»	8
specializzazioni post-laurea o altri titoli culturali.	»	12
corsi conclusivi interni della carriera direttiva	»	8

L'ammissione al corso di formazione avviene, secondo l'ordine della graduatoria, che sarà approvata con decreto del Ministro, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1 al punto *b*). A parità di merito si applica l'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'ammesso al corso è tenuto a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale deve redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale è stato applicato, ponendo in risalto l'esame comparato tra il sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che forma oggetto di dibattito in apposito seminario, è valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabiliti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che ottenga nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi è ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consiste in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame è considerato favorevole se il candidato consegue in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina decorre secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1 dal 1° gennaio 1986.

I vincitori del corso-concorso precedono in ruolo i vincitori del concorso speciale per esami dello stesso ciclo.

Ai sensi del decimo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, gli impiegati che non hanno superato il corso, salvo che non si siano ritirati per comprovati motivi di salute, o per adempiere ad obblighi militari, possono essere ammessi a frequentarne solo un altro dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di approvazione della graduatoria.

Art. 5.

Commissioni giudicatrici

Con successivi decreti ministeriali si procederà alla nomina delle commissioni giudicatrici nel rispetto delle norme al riguardo contenute nella legge n. 301/1984 per ciascun regime di accesso alla dirigenza previsto dal presente bando.

Art. 6.

Elenco titoli

Le domande per l'ammissione al corso-concorso devono contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, possono formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione devono essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Qualora i titoli vengano spediti in più plichi separati, ciascuno di questi dovrà essere accompagnato da una nota di trasmissione, con l'indicazione del nominativo del candidato e del concorso per il quale vengono prodotti.

Non saranno presi in considerazione i titoli che per qualsiasi motivo saranno inviati dopo il termine utile di presentazione delle domande.

Art. 7

Attività integrativa di formazione

Il vincitore del concorso speciale per esami è tenuto a frequentare ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 4, terzo comma e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore del corrispondente ruolo organico.

Art. 8.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione, nonchè quelle di cui alla legge n. 301/1984 citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 ottobre 1985

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1986
Registro n. 2 Beni culturali, foglio n. 48

86A0595

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, e corso-concorso di formazione dirigenziale per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo tecnico, per posti disponibili nell'anno 1983.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di attuazione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme d'accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo tecnico del Ministero della marina mercantile di cui al quadro *B* della tabella XVII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, erano disponibili due posti;

Considerato che non è attuabile il disposto dell'art. 1, lettera *a)*, della legge n. 301/84, per mancanza di candidati in possesso dei prescritti requisiti;

Considerato che non è attuabile, per lo stesso motivo la procedura concorsuale prevista dall'art. 1, lettera *b)*;

Considerato che la mancanza di candidati in possesso dei prescritti requisiti per la partecipazione allo scrutinio per merito comparativo ed al concorso speciale per esami consente la destinazione dei due posti disponibili ai sistemi di accesso di cui alle lettere *c)* e *d)* del precitato art. 1 della legge n. 301/84; avendo verificato che l'arrotondamento dei resti che ne deriva non comporta il superamento del limite (10%) dei posti che è dato coprire mediante le procedure concorsuali previste dalle lettere *c)* e *d)* del precitato art. 1 della legge n. 301/84;

Ritenuto di potere adottare la procedura del corso-concorso di formazione dirigenziale per la copertura di uno dei due posti vacanti al 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo tecnico dell'Amministrazione della marina mercantile; e di poter adottare la procedura del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura dell'altro posto vacante al 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo tecnico di questa amministrazione;

Ritenuto di dover procedere alla emanazione di un unico bando per il corso-concorso e per il concorso pubblico per titoli ed esami, ferma restando la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi per il conseguimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo tecnico del Ministero della marina mercantile, quadro *B*, tabella XVII, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per la copertura di due posti vacanti al 31 dicembre 1983, i seguenti concorsi:

a) un posto mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

b) un posto mediante corso-concorso di formazione dirigenziale.

Al concorso pubblico, per titoli ed esami, è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da altri enti pubblici, in possesso del diploma di laurea in ingegneria navale e meccanica, appartenenti a carriera o qualifica

direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, comma terzo, della legge 20 marzo 1975, n. 70, che alla data del 31 dicembre 1983 abbiano almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva a specifico contenuto professionale di carattere navale e meccanico.

Sono ammessi altresì al concorso i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica alla data del 31 dicembre 1983, che in possesso del diploma di laurea in ingegneria navale e meccanica, abbiano svolto le rispettive attività in discipline della stessa natura.

Sono ammessi inoltre al concorso i dirigenti di imprese pubbliche e private del settore navale e meccanico, con almeno cinque anni di servizio effettivo, alla data sopra indicata, nelle funzioni a contenuto professionale pertinente, purché in possesso del diploma di laurea in ingegneria navale e meccanica.

Sono ancora ammessi al concorso i liberi professionisti iscritti da almeno cinque anni alla ripetuta data nel relativo albo professionale, sempreché, in possesso del suddetto diploma di laurea e relativa abilitazione, abbiano svolto attività pertinenti ai titoli posseduti.

I requisiti professionali posseduti dai candidati dovranno risultare da apposite attestazioni rilasciate da enti o aziende di appartenenza, dalle quali dovrà risultare la natura dell'attività professionale svolta e la qualifica rivestita.

Per difetto dei requisiti previsti, l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati dal concorso con motivato provvedimento.

Al concorso per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale possono partecipare a domanda gli impiegati direttivi delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alla qualifica settima e superiori e con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera al 31 dicembre 1983.

Art. 2.

Domanda di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice per il concorso di cui al punto *b)* ed in carta legale da L. 3.000 per il concorso pubblico, per titoli ed esami, indirizzata al Ministero della marina mercantile - Direzione generale affari generali e del personale - Divisione II - Viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma.

Nella domanda dovrà essere indicato:

a) qualifica, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;

c) diploma di laurea in ingegneria navale e meccanica e data del rilascio;

d) i contenuti professionali dell'attività svolta nel settore navale e meccanico;

e) abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizioni nell'albo professionale, nel caso in cui, ai sensi del precedente art. 1 quinto comma, il possesso dei predetti titoli costituisca requisito per l'ammissione al concorso;

f) i titoli di servizio di cui al comma secondo e terzo dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione in originale o copia autenticata che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione, per i candidati al corso-concorso di formazione dirigenziale;

g) i titoli valutabili di cui al successivo art. 5, per i candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami;

h) la prova facoltativa di lingua o lingue estere che si intende sostenere (limitatamente alle lingue indicate nel successivo art. 6) per i candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami;

i) la disponibilità in caso di nomina, ad assumere servizio negli uffici dell'amministrazione centrale della marina mercantile in Roma.

I candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non aver superato, alla scadenza del bando, i 35 anni d'età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non aver precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso pubblica amministrazione, nonché la posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicata nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di due anni per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente a carico. I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra o per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale sarà nominata con decreto del Ministro della marina mercantile in base a quanto disposto dall'art. 3, terzo comma, della legge n. 301/84.

La commissione esaminatrice per il concorso pubblico, per titoli ed esami, sarà nominata con decreto del Ministro della marina mercantile e sarà costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la presiede, e da due dirigenti con qualifica non inferiore a dirigente superiore, scelti anche tra il personale in quiescenza. Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva appartenente all'ottava qualifica funzionale.

Art. 5.

Struttura del concorso pubblico per titoli ed esami

Il concorso consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali concernenti materia di pertinenza.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle materie indicate nell'apposito art. 6 e si svolgeranno con le modalità e le finalità in esso previste.

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla commissione esaminatrice di cui all'art. 4, sulla base dei documenti prodotti dai candidati per le categorie ed il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero	fino a punti	5
b) lavori originali attinenti all'attività dell'Amministrazione della marina mercantile	»	5
c) pubblicazioni scientifiche	»	7
d) titoli rilasciati a seguito della frequenza a corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'Amministrazione della marina mercantile	»	4
e) specializzazioni post-laurea	»	6
f) altri titoli culturali e professionali	»	3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

Il vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, sarà nominato a decorrere dal 1° gennaio 1985 ai fini giuridici e a decorrere dalla data d'effettiva assunzione in servizio ai fini economici.

Art. 6.

Prove scritte e colloquio

L'esame consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione della marina mercantile, ivi comprese quelle rientranti nell'attività di vigilanza.

L'altra prova a contenuto teorico, verterà sulle seguenti discipline: progettazione navale - economia dei trasporti marittimi - convenzioni internazionali, leggi e regolamenti nazionali connessi con l'esercizio della navigazione marittima e l'esercizio della nave - organizzazione e struttura dell'industria di costruzione, di modificazione, trasformazione e riparazione delle navi, e delle aziende di armamento - estimo navale.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti: legislazione attuale e passata riguardante il sostegno alla costruzione e alla gestione della nave, convenzione con le società esercenti servizi d'interesse nazionale, evoluzione tipologica e specializzazione del naviglio mercantile, propulsione navale, lingua straniera facoltativa (limitatamente alla lingua francese e/o inglese).

Art. 7.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante la valutazione da parte della commissione di cui all'art. 3, terzo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301, dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero . . . . fino a punti 10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio . . . . » 10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività d'istituto . . . . » 12
d) titoli rilasciati a seguito della frequenza a corsi di qualificazione professionale, di specializzazione post-laurea o culturali utilizzabili nell'Amministrazione della marina mercantile . . . . » 8
e) specializzazioni post-laurea o altri titoli culturali . . . . » 12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili) . » 8

Il candidato ammesso al corso è tenuto a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovrà redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale è stato applicato, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza dal 1° gennaio 1985.

Art. 8.

Titoli preferenziali

I candidati del consorso pubblico, per titoli ed esami, che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Amministrazione della marina mercantile - Direzione generale affari generali e del personale - Divisione II - Viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 9.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'Amministrazione della marina mercantile - Direzione generale affari generali e del personale - Divisione II - Viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) diploma originale, su carta da bollo comprovante il superamento dell'esame di stato per l'esercizio della professione, ovvero certificato provvisorio di abilitazione o copia autentica dei medesimi, per i concorrenti ammessi ai sensi del precedente art. 1, quinto comma;

3) attestazione di cui all'art. 1, sesto comma;

4) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso. Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

5) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

6) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

7) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

8) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale in concorso si riferisce. Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

9) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quale appartenenti al Corpo di polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 5), 6), 7) e 8) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 5) e 6) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare, in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 10.

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1985

Il Ministro: CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1985
Registro n. 9 Marina mercantile, foglio n. 36

86A0714

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 24

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 24, a:

un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio medico;
cinquanta posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;
due posti di collaboratore coordinatore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'unità sanitaria locale n. 24 in Collegno (Torino).

86A0726

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 37

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 37 a:

un posto di coadiutore sanitario - area funzionale prevenzione e sanità pubblica;
due posti di operatore professionale coordinatore - capo-sala;
sette posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;
due posti di operatore tecnico - servizio lavanderia e guardaroba;
tre posti di operatore tecnico - servizio cucina e dispensa (cuoco);
un posto di operatore tecnico - servizio manutenzione generale;
un posto di operatore tecnico - servizio portineria e centralino telefonico (riservato beneficiari della legge n. 482/1968);
sei posti di assistente amministrativo;
tre posti di coadiutore amministrativo;
un posto di commesso (riservato beneficiari della legge n. 482/1968).

Il termine di presentazione delle domande redatte su carta legale, e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di publicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Lanzo Torinese (Torino).

86A0721

Concorso ad un posto di veterinario collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 63

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 63.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Saluzzo (Cuneo).

86A0740

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 11

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 11, a:

un posto di dirigente sanitario del P.M.I.P.;

un posto di assistente medico di ostetricia e ginecologia;

un posto di assitente tecnico dell'ex E.M.P.I.;

due posti di assistente medico di psichiatria;

un posto di assistente medico di neuropsichiatria infantile;

un posto di farmacista collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ospedale S. Anna in Como.

86A0725

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 53

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami presso l'unità sanitaria locale n. 53, a:

un posto di primario ospedaliero di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi;

un posto di assistente medico di ostetricia e ginecologia;

un posto di operatore professionale collaboratore-logopedista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. presso l'ospedale maggiore di Crema (Cremona).

86A0741

REGIONE TOSCANA

Concorso ad un posto di coadiutore sanitario - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - medicina del lavoro, presso l'unità sanitaria locale n. 12.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di coadiutore sanitario - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - medicina del lavoro, presso l'unità sanitaria locale n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Pisa.

86A0727

Concorso ad un posto di direttore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 16

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 16, ad un posto di direttore amministrativo (ruolo amministrativo - profilo professionale: direttori amministrativi).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Pontedera (Pisa).

86A0719

REGIONE CALABRIA

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 27

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 27, a:

due posti di veterinario collaboratore;

cinquantasette posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (infermiere professionale) vacanti nelle seguenti strutture:

trentaquattro posti presso presidio ospedaliero di Taurianova;

sei posti presso presidio ospedaliero di Oppido Mamertina;

diciassette posti presso presidio ospedaliero di Cittanova.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Taurianova (Reggio Calabria).

86A0718

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 9

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 9, a:

un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione a tempo pieno;

un posto di assistente medico per la divisione di chirurgia generale a tempo pieno;

un posto di assistente medico per il servizio psichiatrico a tempo pieno;

quattro posti di operatore professionale di prima categoria - collaboratore - infermiere professionale;

un posto di operatore professionale di seconda categoria - infermiere generico;

tre posti di operatore professionale di prima categoria - collaboratore - ostetrica;

un posto di operatore tecnico - servizio cucina;

un posto di operatore tecnico - servizio lavanderia;

cinque posti di ausiliario socio-sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Noventa Vicentina (Vicenza).

86A0722

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 15

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 15, a:

due posti di aiuto di cardiologia, a tempo pieno;

un posto di aiuto del centro tasfusionale, a tempo pieno;

un posto di aiuto di radiologia, a tempo pieno;

due posti di assistente medico di chirurgia generale, a tempo pieno;

trentotto posti di operatore professionale collaboratore infermiere professionale;

un posto di operatore professionale collaboratore - assistente sanitario;

un posto di operatore professionale collaboratore - personale tecnico sanitario (settore di anatomia e istologia patologica);

due posti di operatore professionale - collaboratore - personale tecnico sanitario (settore di citodiagnostica);

un posto di assistente tecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in San Donà di Piave (Venezia).

86A0724

Concorso ad un posto di chimico collaboratore - servizio di tossicologia medico-legale, presso l'unità sanitaria locale n. 21

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di chimico collaboratore - servizio di tossicologia medico-legale, presso l'unità sanitaria locale n. 21.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale, concorsi, dell'U.S.L. in Padova.

86A0723

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 21

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 21, a:

due posti di assistente medico - servizio di laboratorio analisi;
un posto di assistente medico - istituto di semeiotica chirurgica;
un posto di assistente medico - centro trasfusionale e immunoematologia;
dieci posti di operatore professionale - infermiere generico;
centoventi posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale, concorsi, dell'U.S.L. in Padova.

86A0739

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 2

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero disciplina immunoematologia e servizio trasfusionale (tempo pieno);
tre posti di operatore tecnico muratore;
tre posti di operatore tecnico di cucina;
cinque posti di operatore tecnico di guardaroba.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quaratacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi, dell'U.S.L. in Piacenza.

86A0782

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 37

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 37, a:

un posto di primario ospedaliero di cardiologia (ruolo sanitario, tabella *A*, profilo professionale medici);

un posto di coadiutore sanitario di igiene epidemiologia e sanità pubblica (ruolo sanitario, tabella *A*, profilo professionale medici);

un posto di assistente medico di dermosifilopatia - area medicina (ruolo sanitario, tabella *A*, profilo professionale medici);

un posto di assistente medico di oculistica - area chirurgia (ruolo sanitario, tabella *A*, profilo professionale medici);

un posto di assistente medico di anestesia e rianimazione - area chirurgia (ruolo sanitario, tabella *A*, profilo professionale medici);

un posto di direttore amministrativo di affari generali (ruolo amministrativo, tabella *A*, personale ammministrativo laureato, quadro primo, profilo professionale direttori amministrativi).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi, dell'U.S.L. in Faenza (Ravenna).

86A0847

POLICLINICO «SAN MATTEO» DI PAVIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di collaboratore amministrativo;

due posti da assistente amministrativo;

tre posti da coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa in Pavia.

86A0717

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige al decreto ministeriale 27 novembre 1985: «Esenzione dai diritti doganali per merci oggetto di piccole spedizioni - art. 14, n. 3), punto III, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 9 dicembre 1985).

Nelle premesse del decreto citato in epigrafe, al primo capoverso, riportato alla pagina 8886 della *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: "Vista la direttiva del Consiglio n. 85/*849*/CEE...", leggasi: "Vista la direttiva del Consiglio n. 85/*349*/CEE...".

86A0728

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	90.000
- semestrale	L.	50.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	180.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	75.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	285.000
- semestrale	L.	160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221